

BGer 1P.560/2006 vom 28. September 2006

Bundesgericht, 2006-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.560_2006

FR: TF 1P.560/2006 du 28 septembre 2006

IT: TF 1P.560/2006 del 28 settembre 2006

Regeste

tassa di giudizio e spese | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1

che, per di più, nel contestato giudizio è stato stabilito che invano la ricorrente e altri insorgenti potevano richiamarsi ai motivi ideali della loro "azione manifestamente infondata a livello giuridico" per cercare di sottrarsi al pagamento delle spese;

E. 2

che la ricorrente, assistita da un legale, neppure tenta di dimostrare perché anche questa tesi sarebbe arbitraria;

E. 3

che pertanto il ricorso, di natura meramente appellatoria, dev'essere respinto nella minima misura della sua ammissibilità;

E. 4

che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 28 settembre 2006 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.